



# **STATUTO**

**ASSOCIAZIONE**

**CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE**

## **1. Denominazione e sede dell'Associazione**

1.1 La denominazione dell'Associazione è CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE, (di seguito "CFI" o "l'Associazione").

1.2 La sede sociale dell'Associazione si trova al seguente indirizzo: via Piero Gobetti 101, Bologna.

## **2. Forma giuridica e durata**

2.1 L'Associazione viene costituita e disciplinata secondo quanto disposto dagli articoli dal 14 al 42 del Codice Civile ed è sottoposta alla Legge italiana.

2.2 L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.

## **3. Obiettivi e attività**

3.1 L'obiettivo di "CFI" consiste nel promuovere e agevolare la ricerca precompetitiva in materia di tecnologie di produzione all'interno dell'area della ricerca italiana ed europea.

3.2 Al fine di conseguire tale obiettivo, CFI si impegna a gestire un partenariato pubblico-privato, denominato "Cluster Nazionale della Fabbrica Intelligente", in accordo con le linee guida definite dal MIUR, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione in tema di produzione, secondo quanto richiesto dall'avviso per lo sviluppo di cluster tecnologici nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster). CFI collabora con il MIUR e gli altri Ministeri competenti, con particolare riferimento al MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'implementazione di programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

3.3 CFI realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi.

3.4 CFI supporta le attività di policy-making a livello nazionale, collaborando con i ministeri competenti ma non rappresenta gli interessi del settore europeo delle tecnologie di produzione in ambiti pubblici che si collocano al di là dei limiti dei programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

3.5 L'Associazione non persegue scopi di lucro.

## **4. Condotta etica**

Tutti i membri di CFI si impegnano a dare prova di integrità e rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a

pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri e delle altre parti interessate nella Associazione.

## **5. Adesione all'Associazione**

5.1 Requisiti generali 5.1.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che esprimano un interesse specifico per il tema del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente. I soggetti partecipanti potranno essere:

1. Rappresentanti del mondo accademico e della ricerca sia pubblica che private.
2. Le imprese, suddivise:
  - i. Grandi imprese
  - ii. Piccole e medie imprese secondo classificazione adottata dall'Unione Europea;
3. Altre organizzazioni pubbliche o private interessate al tema della Fabbrica Intelligente con particolare riferimento alle associazioni, agli enti, alle Fondazioni e a tutte le organizzazioni attive nel supporto manifatturiero

5.1.2 Le tipologie dei membri sono meglio specificate ai successivi art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. I membri non possono essere persone fisiche.

5.1.3 Tutti i membri contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione nell'ambito delle proprie competenze e partecipando alle attività previste ed ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici. I Membri Industriali e di Ricerca e le Organizzazioni Regionali possono candidare propri rappresentanti a far parte del Consiglio Direttivo.

5.1.4 Tutti i membri devono essere soggetti dotati di personalità giuridica e operare in conformità alla legislazione italiana. I Membri che perdano lo status richiesto ai termini del presente articolo cesseranno immediatamente dallo status di membro dell'Associazione.

5.1.5 Tutti i membri saranno tenuti a versare una quota associativa annuale e/o altro tipo di contributo proposto annualmente del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

### 5.2 Membri Industriali

5.2.1 L'iscrizione in qualità di Membro Industriale è aperta alle imprese industriali e commerciali e ai centri servizi alle imprese attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Membri Industriali").

5.2.2 Sono previste due sottocategorie di Membri Industriali:

- (a) Le Grandi Imprese, che superano i parametri definiti dall'Unione Europea per la definizione della dimensione d'impresa;
- (b) Le Piccole e Medie Imprese, che sono quelle che stanno al di sotto di tutti i parametri definiti dall'Unione Europea relativamente alla dimensione d'impresa.

5.2.3 I Membri Industriali godono dei seguenti diritti:

- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- Convocare un'Assemblea Generale dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri;
- Rassegnare le dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Candidare propri rappresentanti nella categoria dei Membri Industriali;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.

### 5.3 Membri di Ricerca

5.3.1 L'adesione in qualità di Membro di Ricerca è aperta agli enti di ricerca pubblici e privati, agli istituti degli enti di ricerca e alle università attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Membri di Ricerca").

5.3.2 I Membri di Ricerca godono dei seguenti diritti:

- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votare in occasione dell'Assemblea Generale
- Rassegnare le dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata nei termini previsti dall'art 7.1 dello Statuto;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Candidare propri rappresentanti nella categoria dei Membri di Ricerca;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici

5.3.3 I Membri di Ricerca Pubblici non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.

### 5.4 Membri Associati

5.4.1 L'adesione è aperta ai sindacati, alle Associazioni Imprenditoriali, alle organizzazioni non governative e ad altri stakeholder attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Membri Associati").

5.4.2 I Membri Associati godono dei seguenti diritti:

- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- Rassegnare le dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata nei termini previsti dall'art. 7.1 dello Statuto;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.

### 5.5 Organizzazioni Regionali

5.5.1 Le Organizzazioni Regionali sono Membri ordinari della associazione (cioè assimilabili ai Membri Industriali, di Ricerca o Associati) designati formalmente quale riferimento sulle tematiche della Fabbrica Intelligente e del Manifatturiero Avanzato da una Regione o da una Provincia Autonoma.

Lo status di Organizzazione Regionale cessa immediatamente nei seguenti casi:

- La Regione o la Provincia Autonoma comunica al Consiglio Direttivo la designazione di un altro soggetto quale riferimento per la Regione sulle tematiche della Fabbrica Intelligente e del Manifatturiero Avanzato;
- Il soggetto designato rassegni le proprie dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione al Consiglio Direttivo ed alla Regione o alla Provincia

Autonoma di riferimento a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata nei termini previsti dall'art. 7.1 dello Statuto;

- Il Consiglio Direttivo metta fine all'adesione del soggetto designato ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto;
- Il soggetto designato venga sottoposto a procedura concorsuale.

5.5.2 Le Organizzazioni Regionali godono dei seguenti diritti:

- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Partecipare al Comitato delle Regioni;
- Candidare propri rappresentanti nella categoria delle Organizzazioni Regionali;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.

## **6. Domanda di adesione**

6.1 Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.

6.2 Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, di tutte le regole, delle delibere del Consiglio Direttivo, così come l'impegno a partecipare attivamente alle attività.

6.3 Il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.

6.4 L'adesione viene convalidata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

6.5 I nuovi membri possono comunque essere ammessi a titolo provvisorio sulla base di una risoluzione adottata all'unanimità dei presenti nel corso di una riunione ordinaria del Consiglio Direttivo. Questo tipo di ammissione provvisoria è sottoposta a conferma formale in occasione della riunione successiva dell'Assemblea Generale.

## **7. Cessazione dall'adesione**

L'adesione può cessare in caso di dimissioni, esclusione e liquidazione di un Membro.

7.1 Le dimissioni devono essere inviate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario; in caso contrario la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di membro e al versamento del contributo economico restano immutati.

7.2 Il Consiglio Direttivo può mettere fine all'adesione di qualunque Membro dell'Associazione nei seguenti casi:

- Mancato versamento della quota associativa annuale;
- Violazione dello Statuto o delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
- Comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi dei propri Membri. Ognuno dei Membri per cui l'Associazione ha richiesto l'esclusione ha facoltà di presentarsi personalmente al Consiglio Direttivo e presentare la propria difesa. L'esclusione di uno dei Membri deve poi essere definitivamente deliberata con la maggioranza semplice dell'Assemblea Generale.

7.3 Qualsiasi forma di cessazione dell'attività, apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività di uno dei Membri metterà automaticamente fine alla sua adesione alla fine del mese nel corso del quale tale evento si è verificato.

7.4 Ogni soggetto che cessa di essere Membro per ragioni dovute a dimissioni, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate.

7.5 Il socio che non abbia regolarizzato la propria quota associativa per due anni consecutivi è da ritenersi automaticamente escluso.

## **8. Quota associativa**

8.1 I Membri sono tenuti a versare una quota associativa per contribuire al funzionamento dell'associazione al fine di promuoverne gli obiettivi.

8.2 L'importo della quota associativa e le relative modalità di pagamento vengono decise annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

## **9. Assemblea Generale**

### 9.1 Organizzazione dell'Assemblea Generale

9.1.1 L'Assemblea Generale dell'Associazione può essere Ordinaria o Straordinaria.

9.1.2 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

### 9.2 Assemblea Generale Ordinaria

9.2.1 L'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia. La convocazione all'Assemblea Generale è inviata tramite posta o posta elettronica almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo dell'Assemblea Generale è indicato nella convocazione ed essa può tenersi in qualsiasi sede in Italia.

L'Assemblea Generale può essere convocata in qualunque momento nel quale il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o se richiesto da un terzo dei Membri, attraverso notifica al Presidente.

9.2.2 Possono partecipare all'Assemblea Generale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

9.2.3 Ogni Membro Industriale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Industriale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Industriali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.4 Ogni Membro di Ricerca è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro di Ricerca può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri di Ricerca possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.5 Ogni Membro Associato è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Associato può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Associati possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.6 Ogni Organizzazione Regionale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Organizzazione Regionale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. Le Organizzazioni Regionali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

### 9.3 Competenze dell'Assemblea Generale Ordinaria

9.3.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea Generale Ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e formula raccomandazioni che sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo ai fini della propria applicazione.

9.3.2 L'Assemblea Generale è competente in particolare nei seguenti campi:

- Ammissione ed esclusione di membri;
- Elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- Approvazione delle principali linee guida che l'Associazione è tenuta a seguire sulla base delle indicazioni fornite del Consiglio Direttivo;
- Approvazione del programma di lavoro su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approvazione dei rendiconti annuali e del bilancio previsionale proposti dal Consiglio Direttivo;
- Approvazione dell'importo delle quote associative annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;
- Adesione o ritiro da qualunque organizzazione nazionale e internazionale.

### 9.4 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Ordinaria

9.4.1 L'Assemblea Generale può adottare le proprie risoluzioni in prima convocazione se almeno la metà dei membri è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

9.4.2 L'Assemblea Generale adotta preferibilmente le proprie risoluzioni per consenso unanime dei presenti. Se si rende necessario uno scrutinio, il quorum ai fini dell'approvazione delle risoluzioni è fissato nella maggioranza semplice dei voti dei Membri presenti o rappresentati.

### 9.5 Presidenza dell'Assemblea Generale Ordinaria

Il Presidente di CFI (cfr. articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

### 9.6 Verbali Assemblea Generale Ordinaria

9.6.1 I verbali dell'Assemblea Generale Ordinaria sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea dell'Associazione sotto l'autorità dell'Assemblea Generale e trasmessi a tutti i Membri.

9.6.2 I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i Membri presso la sede dell'Associazione.

### 9.7 Assemblea Generale Straordinaria

9.7.1 L'Assemblea Generale straordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia. La convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria è inviata tramite posta o posta elettronica almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo dell'Assemblea Generale è indicato nella convocazione.

9.7.2 Ogni Membro Industriale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Industriale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Industriali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.3 Ogni Membro di Ricerca è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro di Ricerca può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri di Ricerca possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.4 Ogni Membro Associato è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Associato può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Associati possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.5 Ogni Organizzazione Regionale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Organizzazione Regionale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. Le Organizzazioni Regionali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

### 9.8 Competenze dell'Assemblea Generale Straordinaria

9.8.1 L'Assemblea Generale Straordinaria è competente in ordine alle seguenti deliberazioni:

- Ogni qualunque modifica dello Statuto dell'Associazione;
- Liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

### 9.9 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Straordinaria

9.9.1 L'Assemblea Generale Straordinaria può adottare le proprie risoluzioni in prima convocazione se almeno la metà dei membri è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

9.9.2 L'Assemblea Generale Straordinaria adotta preferibilmente le proprie risoluzioni per consenso unanime dei presenti. Se si rende necessario uno scrutinio, il quorum ai fini



dell'approvazione delle risoluzioni è fissato nella maggioranza dei due terzi dei voti dei Membri Industriali e dei Membri di Ricerca presenti o rappresentati.

9.10 Presidenza dell'Assemblea Generale Straordinaria Il Presidente di CFI (cfr. articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

#### 9.11 Verbali dell'Assemblea Generale Straordinaria

9.11.1 I verbali dell'Assemblea Generale Straordinaria sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea dell'Associazione sotto l'autorità dell'Assemblea Generale e trasmessi a tutti i Membri.

9.11.2 I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i Membri presso la sede dell'Associazione.

## **10. Il Consiglio Direttivo**

### 10.1 Composizione e designazione

10.1.1 L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, composto da 16 membri elettivi secondo il seguente criterio di rappresentanza:

- Quattro (4) Rappresentanti delle Organizzazioni Regionali
- Otto (8) Rappresentanti dei Membri Industriali
- Quattro (4) Rappresentanti dei Membri di Ricerca

La rappresentanza dei Membri Industriali sarà suddivisa tra le piccole e le grandi imprese secondo il seguente criterio:

- Quattro (4) rappresentanti della Grande Impresa;
- Quattro (4) rappresentanti della Piccola e Media Impresa.

La rappresentanza dei Membri di Ricerca sarà suddivisa tra Università e Centri di Ricerca secondo il seguente criterio:

- Due (2) rappresentanti delle Università;
- Due (2) rappresentanti dei Centri di Ricerca di cui almeno uno (1) appartenente ad un istituto del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

10.1.2 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria. Ciascun membro avente diritto di voto potrà indicare un numero massimo di 3 preferenze per ciascuna categoria. Le candidature quale membro del Consiglio Direttivo devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria al Presidente dell'Associazione. Le candidature verranno quindi raggruppate secondo la classificazione definita secondo quanto stabilito al 10.1.1. Al fine di garantire la massima rappresentatività ogni socio potrà presentare una sola candidatura per la propria categoria di appartenenza.

10.1.3 Tutte le candidature dei Membri Industriali verranno suddivise in due gruppi, Piccole Imprese e Grandi Imprese, cioè quelle che superano i parametri UE per la classificazione quale Grande Impresa.

10.1.4 Tutte le candidature relative ai Membri di Ricerca saranno a loro volta suddivise in due gruppi: Università e Centri di Ricerca.

10.1.5 Il Consiglio Direttivo resta in carica per una durata di tre anni.

10.1.6 Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse per posta al Presidente e diventano effettive solo dopo essere state accettate dal Consiglio Direttivo. La revoca di un componente del Consiglio Direttivo è pronunciata dall'Assemblea Generale in presenza di motivi gravi.

10.1.7 Nel caso in cui, a causa di dimissioni o altre motivazioni, venga a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può decidere di cooptare un membro della stessa categoria del consigliere mancante coinvolgendo il primo dei non eletti della medesima categoria dalla graduatoria risultante dalla ultima Assemblea Generale Ordinaria Elettiva.

10.1.8 Nel caso in cui venisse a mancare più del 50% dei membri del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare alla prima occasione possibile una nuova Assemblea Generale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche.

10.1.9 L'attività di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

## **11. Competenze del Consiglio Direttivo**

11.1 Il Consiglio Direttivo applica la politica e il programma di lavoro adottati dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

11.1.1 Il Consiglio Direttivo si propone di:

- Amministrare l'Associazione, predisponendo il bilancio di previsione ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, i bilanci periodici, effettuare il controllo delle spese e farsi carico della gestione finanziaria;
- Predisporre, integrando le proposte del Comitato Tecnico Scientifico e sulla base dei contributi dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici, il programma di lavoro annuale ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
- Costituire e sciogliere i Gruppi Tematici Tecnico Scientifici;
- Determinare i requisiti per la costituzione dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici;
- Proporre l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;
- Predisporre il progetto di bilancio annuale per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- Proporre all'Assemblea Generale Ordinaria l'importo delle quote associative annuali ed eventuali altre modalità per raccogliere i contributi finanziari dagli associati;
- Proporre all'Assemblea Generale Ordinaria le richieste di adesione o le proposte di esclusione dei Membri;
- Approvare il progetto di bilancio ed il budget annuale;
- Approvare ed emettere i Regolamenti;
- Proporre all'Assemblea Generale modifiche allo Statuto dell'Associazione.

11.1.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per posta, posta elettronica.

11.1.3 Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie competenze, eccettuate quelle inerenti la formazione dei bilanci, ad uno o più dei propri membri.

## 11.2 Delibere del Consiglio Direttivo

11.2.1 Il Consiglio Direttivo si propone di deliberare per decisione unanime. In caso la votazione si renda necessaria, le risoluzioni del Consiglio Direttivo vengono adottate se ottengono la maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti del Consiglio Direttivo presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può agire unicamente se è presente almeno la metà dei componenti.

11.2.2 Le risoluzioni decise nel corso della riunione del Consiglio Direttivo sono comunicate all'intero Consiglio Direttivo. Esse devono essere archiviate e rese accessibili a tutti i membri presso la sede dell'Associazione.

11.2.3 Il Consiglio Direttivo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

## **12. Comitato delle regioni**

### 12.1 Composizione e funzioni

12.1.1 Tutte le Organizzazioni Regionali fanno parte del Comitato delle regioni, un organo consultivo presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato dal Consiglio Direttivo e può prevedere la partecipazione del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

12.1.2 Il Comitato delle regioni ha i seguenti compiti:

- Avere funzioni consultive nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito alle tematiche del manifatturiero avanzato a livello territoriale;
- Essere una occasione di acquisizione di informazioni dal Presidente di CFI e dal Presidente del CTS e di scambio e discussione delle posizioni delle varie Organizzazioni Regionali;
- Attivare la discussione e l'allineamento sulle attività delle varie regioni nell'ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente;
- Contribuire a sviluppare progettualità comuni nell'ambito della cooperazione interregionale a livello nazionale anche con il coinvolgimento dell'intero sistema nazionale nelle progettualità a livello interregionale europeo;
- Scambiare le best-practice per il supporto e lo sviluppo del settore manifatturiero a livello territoriale

### 12.2 Riunioni

12.2.1 Il Comitato delle regioni si riunisce almeno 4 volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente di CFI o il suo delegato lo ritenesse opportuno, su loro convocazione.

12.2.2 Il Comitato delle regioni si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per posta, posta elettronica.

12.2.3 Il Presidente di CFI o un suo delegato ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

### **13. Presidente di CFI**

13.1 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione CFI scegliendolo tra tutti i membri appartenenti del Consiglio stesso. Il Presidente resta in carica per una durata massima di tre anni. Il mandato del Presidente può essere rinnovato una sola volta.

13.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede anche le Assemblee Generali.

13.3 Il Presidente uscente, qualora non faccia più parte del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto per l'intero esercizio successivo alla cessazione della carica, al fine garantire la continuità tra le gestioni.

### **14. Comitato tecnico-scientifico**

14.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) composto da 5 dei suoi membri.

14.2 Il Comitato Tecnico-Scientifico è responsabile del presidio delle strategie di sviluppo tecnologico, della definizione delle priorità di innovazione e del coordinamento delle attività operative sui temi tecnologici, sia all'interno (attività di roadmapping tecnologico) sia all'esterno (relazioni tecnico-scientifiche a livello nazionale ed internazionale).

14.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al suo interno un "Presidente del Comitato Tecnico Scientifico" che è responsabile dell'esecuzione e del coordinamento delle attività.

14.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico resta in carica per tre anni e viene nominato in seguito al rinnovo del Consiglio Direttivo.

### **15. Gruppi Tematici Tecnico Scientifici**

15.1 Possono essere costituiti Gruppi Tematici Tecnico Scientifici per considerare questioni specifiche di interesse comune nel quadro degli "Obiettivi" dell'Associazione, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

15.2 La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici sono di competenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare tutte le dichiarazioni di intenti e le attribuzioni di ciascun Gruppo Tematico.

### **16. Rappresentanza legale**

16.1 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente dell'Associazione stessa ovvero ai soggetti delegati ai sensi del punto 11.1.3 nei limiti della delega conferita.

## **17. Patrimonio**

17.1 Il patrimonio dell'associazione è composto da:

A. Fondo di dotazione, costituito da:

- quote associative annuali non destinate al fondo di gestione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni funzionali agli scopi e alle attività dell'Associazione;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

B. Fondo di gestione, costituito da:

- quote associative annuali;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni se funzionali agli scopi e alle attività dell'Associazione e che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati e che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

## **18. Contabilità e bilanci**

18.1 L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente e il bilancio previsionale per l'anno successivo.

18.3 Il rendiconto dell'esercizio finanziario dovrà essere sottoposto alla Revisione Legale dei Conti come previsto all'art. 19 dello Statuto.

## **19. Revisione legale dei conti**

19.1 Il rendiconto dell'esercizio finanziario dovrà essere sottoposto al giudizio di un Revisore dei Conti o di un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo ed è costituito da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

## **20. Liquidazione e scioglimento**

20.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria provvede ad indicare i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. I liquidatori devono procedere a trasferire gli eventuali residui dei fondi dell'Associazione, se presenti, a qualsiasi organizzazione italiana senza scopo di lucro caratterizzata da finalità simile o strettamente legate a quelle perseguite da CFI.

## **21. Foro competente**

21.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è competente il Foro di Bologna.